



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Alla Provincia di Biella
Servizio rifiuti, valutazione dell'impatto
ambientale, energia qualità dell'aria, acque
reflue risorse idriche
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e p.c.

Al Comune di Masserano

Class 34.43.01/900.37

Risposta alla Nota 14475 del 6.7.2022
ns prot. n. 9105 del 7.7.2022

Oggetto: MASSERANO (BI) – località Martinella, SP 317

Istanza rilascio giudizio compatibilità ambientale e contestuale rilascio autorizzazione (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 27 bis) per progetto di: "Impianto agrifotovoltaico da 54,77 Mwp"

Conferenza dei servizi, III seduta simultanea in modalità sincrona

Richiedente: ditta Ellomay Solar Italy Seven Srl

Parere vincolante (Art. 146 e 152 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; L.R. 40/1998)

PARERE

Con riferimento alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Tutela paesaggistica

Premesso che, a seguito degli esiti scaturiti dalla II Conferenza dei Servizi del 03.12.2021 e delle successive richieste chiarimenti ed integrazioni (cfr. nota prot. n. 15968 del 02.12.2021) il progetto oggetto di richiesta è stato variato con l'introduzione di un'area umida ad andamento organico posta all'interno della fascia fluviale del rio Guarabione, l'introduzione di un corridoio ecologico che divide trasversalmente il fondo e la revisione delle misure mitigative e di delimitazione poste lungo il perimetro dell'area;

Considerato che, a seguito della predetta rimodulazione progettuale la località interessata dall'intervento ricade parzialmente in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/2004 (vi ricade all'interno l'area umida dello stagno e le relative opere di mitigazione ambientale), così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato altresì che la località risulta cinta da ulteriori aree sottoposte a tutela quali: verso est, la fascia boscata tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) che si dipana lungo l'asta del rio Guarabione, ancora verso est l'area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) come *Riserva Naturale della Baraggia*, in direzione est ed ovest l'area soggetta al D.M. 01.08.1985 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo* tutelata ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettere c) e d), ulteriori ambiti boscati tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) collocati nell'intorno a poca distanza;

Considerato inoltre che l'area oggetto d'intervento ricade nell'ambito paesaggistico n. 22 "Colline di Curino e Coste della Sesia" ove al punto 1.2.3 tra gli obiettivi specifici si esplicita la necessaria: "Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione del mosaico paesaggistico" e tra le linee di azione si indica il: "Manteni-



mento/ripristino delle superfici prative e prato-pascolive stabili per il mantenimento della biodiversità” e risulta interessata dalle componenti paesaggistiche individuate nella tavola P4 del Ppr quali “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico” SV2 “Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati” e SV5 “Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie”;

Esaminato il progetto allegato all’istanza integrato con gli elaborati prodotti a seguito delle richieste di chiarimenti e di integrazioni, disponibile sul sito web della Provincia di Biella all’indirizzo internet:

https://webdav.provincia.biella.it/Progetto-12/Prog_VAL_EllomayS_agrivoltaico_Mass_2021/ dal quale si evince che l’impianto, denominato “Impianto agrifotovoltaico”, è di tipo montato a terra, con elementi ad inseguimento solare lungo l’asse nord - sud, con superficie interessata di 58 ha e potenza prevista di 54,77 Mwp e che i pannelli fotovoltaici sono sopraelevati dal terreno mediante gli inseguitori (trackers) i quali sono infissi nel terreno e non utilizzano basamenti in calcestruzzo;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all’art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.,

Considerato che l’area, attualmente utilizzata a scopo agricolo e pastorale, insiste all’interno della più vasta pianura baraggiva, in un tratto incorniciato da aree boscate ad ovest e dal rio Guarabione ad est, il cui paesaggio tipico si conserva ad ampio raggio sostanzialmente integro privo di episodi antropici recenti, caratterizzato da una fitta trama agraria riconoscibile;

Considerato altresì che è stata presentata altra istanza da parte della società REN 190 S.r.l. per un impianto fotovoltaico della potenza di 32.545,00 kWp da collocarsi nei pressi del campo fotovoltaico in oggetto, a sud della sp 317 e che nel limitrofo territorio comunale di Roasio (VC) è stato richiesto, da parte della società REN 192 S.r.l un ulteriore impianto a terra della potenza di 11.586,25 kWp e che pertanto è necessario considerare l’effetto cumulativo dei tre impianti tutti collocati all’interno o in aderenza al territorio tutelato dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico sopra citata;

Effettuato un sopralluogo ricognitivo in data 20.09.2021 e verificata la piena visibilità dell’intervento sia dalla SP 317 sia dalle strade interpoderali che cingono il lotto; constatato inoltre che l’area risulta visibile da punti panoramici di rilievo monumentale quali la chiesa di San Bernardo sita in Masserano;

Facendo seguito alle interlocuzioni intercorse per le vie brevi con i progettisti incaricati;

Preso atto di quanto affermato e illustrato nella tavola “tav_m00 - analisi visibilità progetto” dalla quale si evince che l’impianto non sarebbe percepibile in modo significativo da punti di godimento panoramico e che l’area sarebbe visibile in modo ridotto dal Santuario Madonna degli Angeli ma che: *“La vista del campo dal Santuario risulta difficoltosa a causa della notevole distanza e della vegetazione locale [...] L’asse di vista dal Santuario verso i tracker dell’impianto è perpendicolare alla rotazione dei pannelli. Il riflesso dei vetri non risulta visibile a nessuna ora e variazione di rotazione della strutture”*; considerato altresì che, data l’ubicazione, per analogia le medesime osservazioni possono ritenersi valide per la visuale tratta dalla chiesa di San Bernardo di Masserano;

Considerate, in generale, migliorative le misure di mitigazione vegetazionale poste lungo il perimetro e all’interno del campo fotovoltaico (realizzazione di un corridoio ecologico di circa 0,90 ha, realizzazione di un’area umida situata nella zona est di progetto di circa 5,32 ha e piantumazioni arboree ed arbustive con miscellanea di specie autoctone);

Per quanto di competenza, questa Soprintendenza esprime parere favorevole a quanto in oggetto, invitando nel contempo al rispetto delle seguenti raccomandazioni:

- siano approfondite e rese maggiormente esplicite le misure utili a superare la criticità precedentemente avanzata in merito all’azione ritardata nel tempo del filtro arboreo – arbustivo (cifr. Nota prot. n. 15968 del 02.12.2021: *considerato il tempo necessario al raggiungimento della piena maturazione delle specie arbustive (circa 10 anni) ed arboree (tra 10 – 20 ani), la previsione di mascheramento appare del tutto teorica o comunque ritardata ci circa 10 – 15 anni*). Per rendere efficaci in tempi brevi le misure mitigative poste al contorno, si agisca altresì sul cronoprogramma di cantiere avviando prioritariamente le piantumazioni rispetto alle opere impiantistiche;



- anche in considerazione delle particolari condizioni ambientali determinate dai cambiamenti climatici, venga rafforzato il piano di manutenzione della componente arborea – arbustiva prevedendo la tempestiva sostituzione delle fallanze e la risoluzione di ulteriori problematiche di attecchimento legate alla carenza idrica;
- I pannelli siano di tipo antiriflesso e se tecnicamente possibile di colore scuro anziché azzurrato;
- A fine vita impianto, ossia qualora l'impianto cessi l'attività produttiva, sia compiuta a carico del soggetto richiedente o del proprietario dell'area, senza differimento alcuno, la rimozione integrale delle opere realizzate in soprasuolo incluse le cabine di smistamento, trasformazione e di consegna;
- L'area parcheggio antistante l'ingresso venga realizzata come un semplice spiazzo in ghiaia o terra battuta senza delimitazioni o cordolature atte a definire stalli a spina;
- Al fine di attenuare la percepibilità dell'impianto dalla strada e non precludere la vista verso le montagne, si valuti di arretrare e di "addolcire" l'allineamento dei pannelli attestandosi in posizione arretrata sino al capannone agricolo.

Tutela archeologica

Per quanto di competenza sotto il profilo archeologico, preso atto che alla pagina 290 dello Studio di Impatto Ambientale (REV.02 del 30/06/2022), ove si riportano le valutazioni degli effetti connessi alle previsioni della Variante di Piano, si dichiara: *“Dalla relazione archeologica si evince che le aree possono essere interessate da ritrovamenti. A tale scopo le campagne di scavi saranno condotte con attenzione al fine di segnalare e recuperare secondo le indicazioni della soprintendenza archeologica qualsiasi rinvenimento. Assistenza archeologica nel corso del cantiere”* e che pertanto, alla luce di tale affermazione, non sia più dovuta la predisposizione del piano di sondaggi preliminari richiesto con nota ns prot. n. 15968 del 02.12.2021, esclusivamente a condizione che qualunque rallentamento e/o sospensione dei lavori dovuto a rinvenimenti archeologici in corso d'opera non possa essere imputato a questo Ufficio ma rientri nell'ambito di responsabilità del committente alla luce del contenuto, sopra riportato, dello S.I.A.;

questa Soprintendenza, esprime parere favorevole all'avvio dei lavori con **assistenza archeologica continuativa** fino alla quota di progetto, o al raggiungimento del substrato sterile, da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge (art. 9bis, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.M. 244 del 20.05.2019), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso.

Qualora si verificano rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Il nominativo della ditta archeologica/archeologo professionista incaricati, comprensivo del CV dell'operatore presente in cantiere, e la data di inizio lavori dovranno essere comunicati con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni), al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente.

Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma RAPTOR accessibile dal sito istituzionale (<http://www.sabap-no.beniculturali.it/index.php/raptor>), cui si rimanda per gli standard di consegna attualmente vigenti.

Il presente atto potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti imprecisa o inesatta, oppure successivamente si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente. A tale scopo questo Ufficio dovrà essere tenuto informato sull'andamento dei lavori per poter compiere verifiche e accertamenti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del verbale della conferenza dei servizi.

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
arch. Marina Brustio - dott. Lucia I. Mordeglià

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Michela Palazzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate*

